

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 27 Responsabilità penale

La responsabilità penale è personale [c.p. 40].

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.